

Le associazioni si ricevono in Firenze alla Tipografia EREDI BOTTA, via del Mastellaccio, n° 20.

GAZZETTA



UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESSE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Un numero separate centesimi 20. Arretrato centesimi 40.

Table with columns: Anno, Semestre, Trimestre. Rows for various regions like Firenze, Provincie del Regno, etc.

FIRENZE, Sabato 13 Gennaio

Table with columns: Anno, Semestre, Trimestre. Rows for various regions like Inghilterra e Belgio, Francia, Austria e Germania, etc.

PARTE UFFICIALE

Il numero 2716 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato l'unito regolamento per la polizia dei lavori delle miniere, cave, torbiere ed officine mineralurgiche annesso al presente decreto visto d'ordine Nostro dal ministro anzidetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE.

TORELLI.

Regolamento per la polizia dei lavori delle miniere, cave, torbiere ed officine mineralurgiche.

Art. 1. Nelle provincie in cui non è ancora in vigore la legge mineraria del 20 novembre 1859, n° 3755, il Governo esercita, colle norme del presente regolamento, una sorveglianza di polizia sui lavori delle miniere, cave, torbiere, sulla conservazione delle sorgenti d'uso sanitario e sulle officine destinate all'elaborazione con qualsiasi mezzo delle sostanze minerali e dei metalli.

Art. 2. La vigilanza governativa è diretta a garantire la sicurezza delle persone, degli edifici, delle strade e dei corsi d'acqua, ed è esercitata sotto la dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio per mezzo del Consiglio e del Corpo reale delle miniere.

Art. 3. Gli ingegneri delle miniere ed altri pubblici funzionari a ciò delegati hanno diritto di visitare le miniere, le cave d'ogni genere e le officine mineralurgiche. I proprietari od esercenti hanno obbligo di agevolare loro tali visite e fornire i dati e le informazioni necessarie all'adempimento del loro ufficio. In caso di rifiuto, gli ingegneri ed ufficiali delegati potranno invocare l'assistenza delle autorità locali di polizia.

Art. 4. Gli ufficiali delle miniere nelle loro visite, quando lo giudichino necessario, lasciano all'esercente un'istruzione scritta, circa ai provvedimenti da osservarsi.

Art. 5. Le prescrizioni dell'amministrazione, nell'interesse della pubblica sicurezza e salubrità, sono notificate agli esercenti per mezzo del sindaco del comune.

Art. 6. Non si possono fare scavi per estrazione di sostanze minerali sotto una zona di 20 metri dai cortili, giardini e luoghi cinti di muro, o di metri 100 dagli edifici, ovvero dai canali e dalle sorgenti di privata spettanza, a meno che gli interessati vi acconsentano, o che sia a spese del richiedente dimostrata, e dichiarata dall'autorità giudiziaria la innocuità dei lavori.

Art. 7. Non si possono fare scavi per estrazione di sostanze minerali sotto una zona di 20 metri dalle strade nazionali, provinciali e comunali, o in un terreno inclinato oltre il 30 p. % sovrastante o sottostante ad un pubblico passaggio, ovvero sotto una zona di metri 100 dalle strade ferrate, dai corsi d'acqua, canali e sorgenti di pubblica spettanza, senza una licenza del sotto-prefetto il quale, dopo consultati gli uffici tecnici, prescrive le cautele richieste dalla pubblica sicurezza.

Art. 8. Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche ai trivellamenti che si facessero nelle adiacenze di una sorgente minerale o termale di uso sanitario.

Art. 9. Ogni esercente di miniere o cave sotterranee deve mantenere in duplice copia il piano con profili dei lavori eseguiti nelle medesime alla scala di 1 a 500.

Art. 10. È vietato far lavorare nei sotterranei adolescenti in età minore di anni dieci.

Art. 11. I lavori delle miniere o cave devono essere condotti secondo le regole d'arte, in guisa da provvedere efficacemente alla sicurezza e salute delle persone e non compromettere la sicurezza degli edifici, strade e corsi d'acqua.

Art. 12. Si devono tenere presso le miniere, cave e stabilimenti che ne dipendono, i mezzi di soccorso necessari in ragione del numero degli operai, della natura dei lavori o della loro situazione.

Art. 13. Allorchè la sicurezza delle persone, edifici, strade e corsi d'acqua può essere in pericolo, il prefetto o sotto-prefetto, sopra relazione dell'ingegnere delle miniere, e udito l'esercente, può prescrivere le disposizioni occorrenti.

In caso di reclamo degli interessati, il decreto del sotto-prefetto non è esecutivo, senza l'approvazione del prefetto.

Contro i decreti del prefetto vi è ricorso, non sospensivo, al ministro, il quale delibera, sentito il Consiglio delle miniere.

Art. 14. Quando succedesse un avvenimento che cagioni gravi infortuni, o mettesse in pericolo imminente la sicurezza delle persone, edifici, strade o corsi d'acqua, i direttori od i loro rappresentanti debbono tosto informarne il sindaco e l'ingegnere delle miniere.

In caso d'urgenza, il sindaco dà i provvedimenti indispensabili, e le spese saranno a carico degli esercenti la miniera o cava, salvo il ricorso a chi di ragione.

Il sindaco ha facoltà di richiedere utensili, cavalli ed ogni altro mezzo di soccorso agli esercenti miniere o cave vicine, i quali avranno diritto all'indennità di ragione.

Art. 15. Accadendo che i lavori di miniere, cave o torbiere vicine siano condotti in modo da mettere in pericolo la reciproca sicurezza, il prefetto o sotto-prefetto, udito l'ingegnere delle miniere e gli esercenti, potrà prescrivere il modo con cui debbono essere condotti i lavori al fine di ovviare ad ogni inconveniente.

Qualora gli interessati non vi acconsentano, il prefetto o sotto-prefetto avrà facoltà di inibirli in tutto od in parte. Simili disposizioni sono preventivamente applicabili alle miniere o cave che diversi proprietari volessero aprire in contiguità, sempre quando ne possa accadere pericolo reciproco.

In caso di reclamo degli interessati il decreto del sotto-prefetto non è esecutivo senza l'approvazione del prefetto.

Contro i decreti del prefetto si può nel termine di un mese ricorrere al ministro, il quale delibera, sentito il Consiglio delle miniere.

Art. 16. Gli esercenti officine mineralurgiche sono sempre tenuti a uniformarsi ai provvedimenti che nell'interesse della pubblica sicurezza e salubrità, e dopo sentite le loro osservazioni, fossero decretati dal prefetto.

Contro le disposizioni del prefetto vi è ricorso al ministro, il quale decide, sentito il Consiglio delle miniere.

Visto d'ordine di S. M.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio TORELLI.

Il numero 2717 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, e la tabella ad essa legge unita della circoscrizione territoriale dei collegi elettorali;

Vedute le istanze dei comuni di Castelleone, Gombito, Frigolo, Fiesco, Montodine, Moscazzano, Ripalta Alpina, Ripalta Nuova, Ripalta Guerrina, Ripalta Vecchia, per ottenere che i comuni stessi costituissero d'ora in poi una sezione del collegio elettorale di Soresina, n° 150, staccandoli dalle sezioni di Soresina, Sannicino, Offanengo cui trovansi ora uniti;

Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposizione del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. I comuni di Castelleone, Gombito, Frigolo, Fiesco, Montodine, Moscazzano, Ripalta Arpina, Ripalta Nuova, Ripalta Guerrina, Ripalta Vecchia, costituiranno d'ora in poi una sezione del collegio elettorale di Soresina, n° 150, che si radunerà in Castelleone.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Firenze, addì 30 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE.

CHIAVES.

Il numero 2722 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione del Consiglio superiore della Banca nazionale del 13 dicembre 1865;

Sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvata l'istituzione di una succursale della Banca nazionale in ciascuna delle città di Trapani e Avellino in conformità della citata deliberazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

fiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 23 dicembre 1865. VITTORIO EMANUELE. TORELLI.

Il numero MDCCVIII (parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 31 della legge 6 luglio 1862, n° 680;

Veduta la deliberazione della Camera di commercio e d'arti di Porto Maurizio in data 11 novembre 1865;

Veduto il Nostro decreto del 10 agosto 1865, n° 2441;

Sentito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. La Camera di commercio e d'arti di Porto Maurizio è autorizzata ad imporre una annua tassa sugli esercenti commercio ed industrie nel territorio dipendente dalla medesima.

Art. 2. Detta imposta, il cui ammontare sarà stabilito sulla base dei bilanci annuali della Camera debitamente approvati, verrà ripartita in ragione dei redditi industriali e commerciali desunti dalla categoria B della tabella dei redditi formata per l'applicazione della tassa di ricchezza mobile.

Art. 3. Lo spoglio dei redditi suddetti sarà fatto a cura e spesa della Camera, presso gli agenti delle tasse, i quali dovranno autenticarlo, e saranno, a cura e spese della Camera stessa, formati appositi ruoli di riscossione, i quali diventeranno esecutori dopo che siano stati approvati dal prefetto e pubblicati.

Art. 4. Il regolamento da redigersi per l'esecuzione del presente decreto sarà sottoposto al visto del ministro delle finanze innanzi che venga applicato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, il 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il numero 2756 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto il messaggio in data del 9 gennaio 1866, col quale l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il collegio elettorale d'Aosta, N. 415;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche, 17 dicembre 1860, N. 4513;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo: Il collegio elettorale d'Aosta, N. 415, è convocato per il giorno 21 gennaio 1866 affinché proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 28 gennaio 1866.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino, addì 11 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE.

CHIAVES.

Il numero 2757 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto il messaggio in data del 3 gennaio 1866 col quale l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il collegio elettorale di Fossano, n° 159;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche, 1° dicembre 1860, n° 4513;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo: Il collegio elettorale di Fossano, n° 159, è convocato per il giorno 28 gennaio 1866 affinché proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 4 febbraio 1866.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino addì 11 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE.

CHIAVES.

S. M., sulla proposta del ministro della pubblica istruzione, con decreti in data 23 e 30 dicembre 1865, ha fatto le seguenti nomine e promozioni nell'Ordine mauriziano:

A grande ufficiale:

Bianchi commendatore Nicomede.

Ad ufficiali:

Gemelli cav. Carlo, R. provveditore agli studi;

Morelli cav. Domenico, pittore;

Catalano dottor Giuseppe;

Fedeli prof. Fedele.

[A cavalieri:

La Farina Silvestro da Messina;

Bichi Giovanni;

D'adda marchese Gerolamo;

Biglino dottor Gio. Battista, direttore del ginnasio d'Alba;

Golinelli Stefano;

Candellero Giovanni;

Alessandri Enrico;

Peri professore Angelo;

Sulla proposta del ministro delle finanze con decreti in data 30 dicembre 1865:

Ad ufficiale:

Garberoglio cav. Giuseppe, direttore capo di divisione di 1° classe nella Corte dei conti.

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, con decreto 23 dicembre 1865:

A cavalieri:

Pellas Giuseppe;

Marchese Venanzio.

Di motu proprio con decreto 6 gennaio 1866:

A commendatore:

Cova cav. avvocato Andrea, intendente generale in ritiro;

Ella cav. avvocato Francesco, intendente generale del patrimonio privato di S. M.;

Lecour cav. avvocato Augusto, capo divisione al Ministero della real casa.

A cavalieri:

Caissotti di Chiusano, ispettore del real palazzo in Genova.

S. M. sulla proposta del ministro dell'interno ha fatto le seguenti disposizioni nel personale dell'amministrazione provinciale:

Con R. decreto 6 gennaio 1866:

Malortz dott. Giuseppe Cesare, segretario della cessata amministrazione lombarda ora in disponibilità, passato a servizio della provincia di Milano a contare dal 1° gennaio 1866;

Ravetta dott. Giuseppe, segretario di 1° classe, id. id.;

Minonzo dott. Carlo, id. id. id. id.;

Rigolini dott. Carlo, segretario della cessata amministrazione centrale lombarda in disponibilità, id. id.;

Salis conte Rodolfo, vice segretario id. id. id. id.;

Meregalli Giuseppe, segretario di 2° classe, id. id.;

Pedretti Pietro, id. id. id. id.;

Ciceri Felice, sotto segretario di 1° classe, id. id.;

Medici nob. Lorenzo, id. id. id. id.;

Payer Ludovico, applicato presso la cessata intendenza generale di Milano, in disponibilità, id. id.;

Piccaluga Luigi, sotto segretario di 2° classe, id. id.;

Dell'Acqua dott. Angelo, id. id. id. id.;

Bisocchi Antonio, applicato di 1° classe, id. id.;

Casati nob. Luigi, id. id. id. id.;

Bucellari Cesare, id. id. id. id.;

Borgazzi nob. Giacomo, id. id. id. id.;

Figaroli Giovanni, id. id. id. id.;

Caletti Giovanni, id. id. id. id.;

Dall'Acqua cav. avv. Albino, consigliere di prefettura di 2° classe, id. di Piacenza id. id.;

Galli Luigi, sotto segretario di 2° classe id. id.;

Maffei Luigi, applicato di 1° classe, id. id.;

Tagliaferri Carlo Antonio, id. id. id. id.;

Follini Giacomo, id. id. id. id.;

Visai Francesco, id. id. id. id.;

Serra Caracciolo Francesco, segretario di 1° classe, id. di Napoli id. id.;

Stasi Luigi, sotto segretario di 1° cl. id. id. id. id.;

Bevero Edoardo, id. id. id. id.;

Scielzo Nicola, id. id. id. id.;

Manganelli Vincenzo, applicato di 1° classe, id. id.;

Santasilva cav. Vincenzo, id. id. id. id.;

Montefusco Giuseppe, id. id. id. id.;

Capocci Achille, id. di 2° cl. id. id. id. id.;

D'Amico Francesco, id. id. id. id.;

Riccio Luigi, id. id. id. id.;

Ronga Francesco, id. di 3° classe, id. id. id. id.;

Praus Carlo, id. id. id. id.;

De Simone Vincenzo, id. id. id. id.;

Con R. decreto 30 dicembre 1865:

Chiabrand Stefano, segretario di 1° cl. id. di Torino id. id.;

Lachet Vittorio, id. id. id. id.;

Baccalaro Carlo, id. di 2° classe, id. id. id. id.;

Zappata avv. Giuseppe, sotto segretario di 1° classe, id. id.;

Marchetti Giovanni, id. di 2° cl. id. id. id. id.;

Bertola Gustavo, id. id. id. id.;

Durando Gio. Battista, applicato di 1° classe, id. id.;

Rolero Enrico, sotto segretario di 2° cl. id. di Grosseto id. id.;

Biadi Raimondo, applicato di 1° cl. id. id. id. id.;

Tosini Lorenzo, id. di 2° cl. id. id. id. id.;

Ponticelli Gesualdo, id. di 3° classe, id. id. id. id.;

Con R. decreto 6 gennaio 1866:

Sforza Francesco Antonio, segretario di 1°

classe, passato a servizio della provincia di Bari, a datare dal 1 gennaio 1866;

Rocco Giuseppe, id. id. id. id.;

Salvati Gaetano, sotto segretario di 1° classe, id. id.;

De Nola Franco Paolo, id. di 2° cl. id. id. id. id.;

De Romita Stefano, id. id. id. id.;

Sforza Giacomo, id. id. id. id.;

Calvani Luigi, applicato di 3° classe, id. id. id. id.;

De Giglio Bartolomeo, id. id. id. id.;

Giuliani Giuseppe, id. id. id. id.;

De Romita Paolo, id. id. id. id.;

De Romita Leopoldo, id. id. id. id.;

De Napoli Michele, id. id. id. id.;

Degli Uberti Raffaele, consigl. di prefettura in disponibilità, id. di Arellino, id. id.;

Brescia Franc. fu Giuseppe, sotto segretario di 1° classe, id. id.;

Quaranta Francesco, id. di 2° cl. id. id. id. id.;

Tango Stanislao, applicato di 2° classe, id. id. id. id.;

Speranza Enrico, applicato di 3° classe, id. id. id. id.;

Fugali Agostino, segretario di 1° classe, id. di Messina, id. id.;

Cesareo Salvatore, sotto segr. di 1° classe, id. id.;

La Rocca Salvatore, applicato di 1° classe, id. id.;

Serra Rosario, appl. di 2° classe, id. id. id. id.;

Nunari Filippo, id. id. id. id.;

Poli dott. Alessandro, segretario di 1° classe, id. di Bergamo id. id.;

Formentini dott. Sisto, sotto-segretario di 1° classe, id. id.;

Zanchi Massimiliano, id. di 2